

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELLA REGIONE LAZIO**

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per **FILOMENA SORICE**, nata a San Gennaro Vesuviano (NA), il 31.10.2004, C.F.: SRCMN04R71H860T, e residente in Sperone (AV), via Subaiano, n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti resa su foglio separato che si allega al presente ricorso, dall'Avv. **FILOMENA ALAIA** con studio in Avellino, via Paul Harris 22 (già contrada S. Eustachio) – C.F.: LAAFMN70C58I893A, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo pec: f.alaia@pec.studioalaia.it e dall'Avv. **PIETRO MUSTO** con studio in Roma alla via Barnaba Oriani n. 20/A – C.F.: MSTPTR73B08F839B, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo pec: pietro.musto@pec.studiolegalemusto.it ;

CONTRO

il **Ministero dell'Università e della Ricerca (C.f. 96446770586)**, con sede in Roma, al Largo Antonio Ruberti - 00153, - in persona del Ministro in carica – elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via Portoghesi, 12- 00186 Roma, pec: dgistituzioni@pec.mur.gov.it e ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

NEI CONFRONTI DI

Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” - Medicina Napoli, in persona del Rettore p.t.;

Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del Rettore p.t.;

Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore p.t.;

Università di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t.;

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del Rettore p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

Commissione esaminatrice, in persona del Presidente p.t., nonché le sub-commissioni, in persona dei legali rapp.te p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

CISIA- Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Pisa, alla via Giuseppe Malagoli, 12, 56124, C.F.: 01951400504, con domicilio ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla via Portoghesi, 12- 00186 Roma, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Consorzio Universitario Cineca, in persona del legale rapp.te p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

Maria Vittoria Mancini – pec: mariavittoria.mancini@cert.ordine-opi.it;

Elisa De Vivo – pec: elisadelia.devivo@biologo.onb.it;

Nappi Giovanni Paolo, nato ad Acerra (NA) e residente in Cicciano (NA) alla Via Nicola

Russo n. 30– pec: giovanni.nappi@studentipec.unina.it;

-controinteressati-

PER OTTENERE

l'annullamento, previa sospensione e/o ammissione con riserva (anche in sovrannumero) della ricorrente *al corso di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria nonché previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare*, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023-2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA in data 5 settembre 2023, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria;
- dell'esito delle prove TOLC-MED resi noti il 28.07.2023 utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione ai CdL in medicina, Chirurgia e protesi dentaria anno accademico 2023/2024;
- degli attestati dei risultati TOLC-MED 2023-2024 nonché dei riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull'area personale CISIA di parte ricorrente;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente e tra questi: a) il DM n. 1107 del 24.09.2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi della ricorrente; ogni altro atto richiamato nel DM n. 1107 del 2022 sebbene non conosciuto; b) il Decreto Direttoriale 30.11.2022 n. 1295, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi della ricorrente e, per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula in cui si sono svolte le prove; ove esistenti, i verbali di correzione delle prove svolte dalla ricorrente, non pubblicate sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale CISIA online; i verbali/atti riguardanti la sottoposizione a parte ricorrente dei quesiti dei TOLC MED 2023; i verbali/atti, qualora esistenti, nelle diverse aule riguardanti le modalità di svolgimento del TOLC; il bando dell'Università di Napoli (sede di svolgimento TOLC) e del relativo decreto di approvazione ove considerato lesivo e nelle parti di interesse;

E PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE

Ad essere ammessa al Corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) anno accademico 2023-2024 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso altre sedi disponibili

IN VIA SUBORDINATA,**PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE**

a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

FATTO

1. Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24.09.2022 recante “*Definizione delle modalità e dei contenuti della ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024*” sono state disciplinate le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, introducendo i c.d. TOLC-MED (**allegato n.1:** Decreto n. 1107 del 24.09.2022 con relativi allegati) e il successivo Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022 n. 1295 recante “*Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria*”, ha definito le modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai predetti corsi di laurea (**allegato n. 2:** Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022 n. 1295).

Sono stati ammessi a partecipare ai TOLC ai fini dell'accesso ai corsi di laurea i candidati iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o che sono in possesso di un diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Per sostenere i TOLC-MED è necessario quindi possedere i requisiti stabiliti dal DM 1107 del 24.09.2022.

La gestione della procedura di selezione è stata affidata al cd. CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'accesso), che è un organismo scientifico universitario che ha adottato il nuovo modello alla base della selezione dei candidati di quest'anno.

Per l'anno 2023 le sessioni propedeutiche per l'ammissione al corso di laurea che ci occupa sono state fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio.

Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test è avvenuta in presenza presso la sede scelta dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova.

I test sono stati erogati per ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli Atenei secondo le modalità definite con successivo decreto dalla Direzione generale del Ministero.

In seguito i candidati hanno presentato la domanda di inserimento in graduatoria, ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del DM 1107 del 24.09.2022.

Il modello scientifico per la valutazione delle prove TOLC-MED prevede:

- la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti;
- una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche delle difficoltà della prova stessa;
- una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova.

Al partecipante che ha sostenuto il TOLC viene quindi assegnato un punteggio equalizzato, ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato sulla base delle risposte fornite ai quesiti (punteggio non equalizzato) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato **“coefficiente di equalizzazione della prova”**.

L'attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:

- 1,00 punto per ogni risposta esatta;
- Meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

L'equalizzazione avviene quindi in maniera automatica ex post, alla fine di ogni periodo di erogazione, applicando le formule matematiche rese pubbliche dal Ministero nell'allegato n. 2 del D.M. 1107/2022 del 24.09.2022. (Cfr. allegato n. 2 del D.M. 1107/2022 del 24.09.2022-vedansi allegato n. 1).

Le prove di ammissione TOLC si sono articolare in n. 50 quesiti e ripartite come segue:

TOLC-MED Struttura della prova e syllabus

Struttura della prova TOLC-MED

Per l'accesso ai corsi di studio **medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria** (anno accademico 2023/2024), questa è la struttura della prova come definita dal [Decreto Ministeriale n. 1107 del 24-9-2022](#):

SEZIONI	NUMERO DI QUESITI	TEMPO A DISPOSIZIONE
Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi	7	15 minuti
Biologia	15	25 minuti
Chimica e fisica	15	25 minuti
Matematica e ragionamento	13	25 minuti
	50	90 minuti

I candidati hanno avuto a disposizione circa 20 secondi per rispondere ad ogni domanda, scaduta tale tempistica invero il terminale conduceva immediatamente al quiz successivo.

A differenza degli altri anni al candidato non è stato consentito, una volta chiusa la sezione, di tornare indietro per modificare eventualmente la risposta data.

Ciascun partecipante ai TOLC, al termine della prova, ha trovato nella sua area riservata test CISIA:

- Il risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione;
- Il numero di domande esatte, non date ed errate;
- Il numero che identifica la propria prova (ID test);
- La descrizione dettagliata di come il CISIA elabora il punteggio equalizzato, che tiene conto del livello di difficoltà del test sostenuto da ogni partecipante;
- Ulteriori dettagli affinché il partecipante conosca il proprio posizionamento rispetto ai risultati nazionali dello stesso periodo.

A differenza degli altri anni non è stato consentito di prendere visione ed estrarre copia del compito svolto. La ricorrente ha potuto prendere visione solamente del numero di risposte esatte, non date ed errate e del risultato conseguito in termini di “punteggio equalizzato”, sia totale che per sezione.

Al fine dunque di poter individuare gli errori compiuti nel rispondere ai quesiti e verificare l'operato dell'Amministrazione in termini di attribuzione del punteggio equalizzato, è stata presentata in data 19.10.2023 istanza di accesso agli atti (**cfr. allegato n. 3**: istanza di accesso agli atti). Tale istanza ad oggi è rimasta inevasa, così come sono rimaste inevasa le successive istanze di accesso da ultimo depositate (**cfr. allegato n. 4**: successive istanze di accesso agli atti).

In data 05.09.2023 sull'area personale di CISIA è stata pubblicata la graduatoria di merito dei TOLC (Cfr. all. n. 5: graduatoria).

Successivamente, il 13.09.2023 sono stati pubblicati gli scorrimenti della detta graduatoria. Ulteriori scorrimenti vi sono stati il 20.09.2023, il 04.10.2023 e in ultimo il 18.10.2023; **ad oggi lo scorrimento è giunto sino al p.t. di 57,40.**

2. L'odierna ricorrente ha sostenuto i TOLC in entrambe le sessioni di aprile e luglio, non conseguendo però in nessuna delle due un punteggio utile ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea di riferimento.

Nello specifico, la ricorrente ha svolto la prova presso l'Ateneo di Napoli, totalizzando alla sessione di aprile il punteggio equalizzato di **49,11** e alla sessione di luglio il punteggio equalizzato di **54,77** (cfr. all. n. 6: punteggio sessione aprile; e All. n. 7: punteggio sessione luglio e relativi attestati di partecipazione) e **pertanto da ultimo si è collocata nella posizione n. 23.401, status "fine posti"** (cfr. all. n. 8) ed ha indicato come prima scelta per l'immatricolazione Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli) (cfr. all. n. 9).

La mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito e gli ulteriori atti e provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

1 - Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa - Violazione e/o falsa applicazione del principio della *par condicio* tra i candidati - Sviamento di potere - Carenza di motivazione - Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Istruzione errata - Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza - Ingiustizia grave e manifesta – Violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 - Difetto assoluto di motivazione - Violazione e/o falsa applicazione del DM 1107 del 2022, degli allegati e dei consequenziali bandi universitari - Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Direttoriale 1295 del 2022 - Violazione dell'art. 1 della legge 241/90 - Violazione del principio di proporzionalità.

Dunque, come esposto in punto di fatto, ai sensi dell'art. 1 del DM 1107/2022: *“ Per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2*

agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC".

L'art. 6, comma 4, del D.M. n. 1107 prevede che " Al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. "equalizzato" che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. "non equalizzato") e un numero che misura la difficoltà della prova denominato "coefficiente di equalizzazione della prova".

L'attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:

1,00 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.

Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Con il nuovo sistema viene attribuito al candidato un **punteggio c.d. "equalizzato"**, il quale dunque si ottiene sommando il punteggio conseguito dal partecipante con le risposte fornite ai quesiti (detto punteggio non equalizzato), e un numero che misura la difficoltà della prova, denominato "coefficiente di equalizzazione della prova".

Il coefficiente di equalizzazione della prova (CeQ) viene calcolato sottraendo al numero di quesiti componenti ogni singola sezione della prova il "coefficiente di facilità della prova" (CdFp) che a sua volta è costituito dalla somma dei coefficienti di facilità dei quesiti (CdFq) presenti all'interno di ogni singola sezione.

Tali ultimi coefficienti sono determinati sulla base delle risposte fornite dagli altri candidati e rappresentano il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dai partecipanti a cui lo stesso è stato somministrato.

Dunque il **"punteggio equalizzato della prova"** è determinato sia sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato sia della difficoltà della prova, calcolata sulla base delle risposte fornite dagli altri partecipanti ai quali sono stati somministrati gli stessi quesiti, mediante l'applicazione della formula matematica di cui all'allegato 2 al D.M. 1107/2022 (V. all. n. 1), che qui di seguito si riporta:

Punteggio equalizzato

Il **punteggio equalizzato della prova** (P_{eq}) di ogni partecipante si ottiene sommando al punteggio non equalizzato della prova (P_{ne}) il coefficiente di equalizzazione della prova (C_{eq}):

$$P_{eq} = P_{ne} + C_{eq}$$

Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nel predetto allegato 2 al D.M. 1107/2022 denominato “MODELLO SCIENTIFICO E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI EQUALIZZATI”.

In detto allegato così testualmente si legge: “ Il nuovo sistema di accesso prevede un cambiamento sostanziale rispetto al modello previgente ed ha l’obiettivo di realizzare una selezione in ingresso equa ed efficace, che garantisca pari opportunità di accesso, ripetibilità delle prove e possibilità di attingere a strumenti di miglioramento della preparazione iniziale. Coerentemente con tale obiettivo, il nuovo modello di selezione ed accesso costituirà altresì un efficace strumento di orientamento che supporterà i partecipanti nella scelta consapevole del proprio percorso formativo. La predisposizione e la custodia dei quesiti è conseguente agli obiettivi posti alla base del modello scientifico. Elemento essenziale del modello, garantito dal CISIA, è costituito dal costante monitoraggio e dall’analisi dei risultati al fine di migliorare nel tempo la capacità orientativa e la capacità predittiva del test. Più nel dettaglio le prove saranno composte da quesiti la cui effettiva difficoltà sarà determinata a valle dell’erogazione. I punteggi assegnati ai partecipanti sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi. Ne consegue che i quesiti presenti nelle prove devono necessariamente costituire una banca dati riservata non pubblica, di proprietà del CISIA, progressivamente alimentata e aggiornata, in grado di soddisfare l’esigenza di migliorare e mantenere nel tempo la qualità della selezione. Anche in presenza di una banca dati riservata, è possibile comunque garantire tutti gli elementi di trasparenza attraverso la comunicazione dei criteri e dei singoli argomenti con cui si costruisce il test e delle procedure attraverso le quali si garantisce l’analoga difficoltà/selettività dei test sostenuti e la pubblicazione di esercitazioni molto simili al test per argomenti e difficoltà.....”.

L’allegato continua affermando che: “Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede:

➤ *la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC;*

➤ una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa;

➤ una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova. 3 Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”.

A seguire, vengono indicate una serie di formule matematiche con cui si calcolerebbe il livello di facilità e/o difficoltà di ogni singola domanda.

Trattasi dunque di un sistema concorsuale che viola palesemente la par condicio tra i concorrenti, considerato che i criteri di valutazione non possono definirsi predeterminati e oggettivi, visto che sono sottoposti a valutazioni postume e casuali.

Nella fattispecie, è più che evidente che **i criteri valutativi sono poco chiari, generici ed astratti, in quanto dipendono dall'abilità o meno degli altri partecipanti e quindi non sono affatto predeterminati e oggettivi**, come invece dovrebbero essere e ciò in palese violazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994, che stabilisce che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire “*i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*”.

La predeterminazione dei criteri di valutazione è, infatti, regola generale per tutti i concorsi pubblici, discendente dall'esigenza di garantire l'effettiva attuazione della trasparenza della procedura selettiva, che si configura, in tutti i casi, quale condizione necessaria e imprescindibile ai fini della sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico (cfr., per tutti, Cons. di Stato, V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. di Stato, V, 17 dicembre 2018, n. 7115).

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che: “*la commissione è tenuta, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l'imparzialità degli stessi*” (Cons. di Stato, VI, 12 dicembre 2018, n. 6979).

Nella specie, non v'è chi non vede che la valutazione è aleatoria e i criteri di valutazione dipendono da fattori conoscibili ex post e peraltro non resi noti in forma chiara e intellegibile a tutti, visto che il punteggio attribuito ai candidati non è determinato sulla

base del reale punteggio ottenuto per effetto delle risposte fornite, bensì da elementi esterni, ancorati anche al grado di preparazione degli altri candidati.

Le formule matematiche di cui all'allegato 2 del D.M. 1107 del 2022 non possono affatto definirsi validi criteri valutativi e, comunque, predeterminati e oggettivi, perché non di facile comprensione per tutti, trattandosi per l'appunto di formule matematiche di difficile interpretazione.

Tra l'altro, il candidato, terminata la prova, non ha avuto la possibilità di conoscere il punteggio effettivo, ma solo il cd. punteggio equalizzato.

Non ha avuto accesso- si ripete- al proprio elaborato, per cui a tutt'oggi non conosce a quali quesiti ha risposto in modo esatto e a quali non e a quali non ha dato risposta; né tantomeno conosce i risultati degli altri candidati e quindi lo stesso non è stato messo nelle condizioni di capire dove ha sbagliato né ha la certezza della corretta applicazione della formula matematica applicata.

In buona sostanza, lo stesso è **completamente all'oscuro di come si sia giunti al punteggio assegnatogli.**

Dunque vi è un difetto assoluto di motivazione, visto che non può dirsi che il voto numerico vale quale motivazione poiché non è comprensibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione, per quanto innanzi considerato.

Il meccanismo di equalizzazione presenta un vizio logico di fondo in quanto alla prova hanno partecipato candidati con livelli di istruzione diversa.

Quest'anno, difatti, hanno partecipato al testo TOLC sia gli studenti iscritti al quarto anno che quelli iscritti al quinto anno delle scuole secondarie e candidati diplomati, iscritti o già laureati in altre facoltà

E' evidente il divario di bagaglio di conoscenze sussistente tra detti candidati.

Il modello scientifico posto alla base del TOLC-MED appare dunque del tutto inadeguato ad effettuare una selezione meritevole tra i partecipanti in quanto non tiene conto dell'effettivo grado di preparazione dei candidati in termine di punteggio effettivo (cd. punteggio non equalizzato) ma l'assegnazione dei punteggi è del tutto aleatoria.

Il meccanismo di equalizzazione risulta, a ben vedere, iniquo, in quanto il punteggio non tiene conto dell'effettiva preparazione dei candidati, visto che può capitare che un candidato molto preparato può aver avuto la sfortuna di avere domande più facili conseguendo un punteggio equalizzato minore, mentre il candidato con domande più difficili avrà un punteggio equalizzato maggiore.

E' evidente che nella specie non sono rispettati i criteri di uguaglianza ed equità e vi è una chiara violazione della par condicio, non avendo garantito l'omogenea difficoltà tra le prove selettive. La P.A. avrebbe dovuto adottare le stesse modalità adottate negli anni precedenti, basandosi sul punteggio reale, senza l'introduzione del meccanismo di equalizzazione che non è affatto meritocratico.

Il sistema concorsuale attualmente concepito è, quindi, inattendibile e comunque non equo.

Le risultanze di cui alla graduatoria del 05.09.2023 e i successivi scorrimenti della graduatoria risultano, pertanto, illegittimi e comunque inattendibili.

Il D.M. 1107 del 2022 prevedeva che l'equalizzazione doveva essere posta in essere in entrambe le sessioni di aprile e luglio.

Difatti, l'art. 9 del D.M. 1107/2022 prevede espressamente che *“ il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione del testo TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti ”*.

In realtà ciò non è avvenuto.

In aperta violazione della *lex specialis* il coefficiente di facilità della prova è stato determinato al termine della prima sessione di aprile e applicato automaticamente anche alla sessione di luglio.

L'equalizzazione di aprile è stata applicata anche ai quiz di luglio, che sono stati presi dalla medesima banca dati e quindi i candidati che hanno partecipato ai tolC di aprile si sono ritrovati a dover rispondere alle stesse domande anche ai tolC di luglio.

E' evidente che l'equalizzazione avrebbe funzionato maggiormente se i quiz tra le due sessioni fossero stati diversi e vi fosse stata una differenziazione tra la platea dei candidati che hanno svolto i test, che come innanzi evidenziato quest'anno era varia, visto che vi erano tre categorie di partecipanti.

Il fatto è ancor più grave se si considera che da notizie apprese mediante gli organi di stampa pare che sul web siano circolati alcuni quesiti e/o addirittura alcune domande vendute a poche decine di euro.

L'utilizzo degli stessi quesiti per entrambe le sessioni ha, pertanto, con ogni evidenza pregiudicato la par condicio, non potendosi stabilire quanti di coloro che hanno avuto accesso alla facoltà siano meritevoli e non invece più fortunati.

Per tutto quanto innanzi esposto vi è anche una chiara **violazione del principio della trasparenza amministrativa e di riflesso anche del diritto di difesa processuale ex art. 24 Cost.**, visto che da quest'anno accademico il candidato non ha avuto la possibilità- si ripete- di poter estrarre copia nell'immediatezza dei compiti svolti durante entrambe le sessioni dei TOLC-MED, impedendo agli stessi di comprendere gli errori commessi e sulla base di quali quesiti non siano riusciti ad essere ammessi al corso di laurea.

L'istanza di accesso agli atti ad oggi è rimasta inevasa.

L'amministrazione, pertanto, ai sensi dell'art. 46 c.p.a. è tenuta a depositare agli atti di causa: 1) i due test somministrati alla sig.ra Filomena Sorice con le domande e le risposte; 2) Il punteggio attribuito ad ogni singola domanda; 3) il punteggio equalizzato per ogni singola domanda; 4) l'equalizzazione di tali test col relativo calcolo ed il dato statistico che ne è a fondamento; 5) gli atti contenenti le motivazioni del punteggio finale.

La ricorrente, pertanto, formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'esame di tale documentazione.

.....
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

I motivi innanzi esposti dimostrano ampiamente la sussistenza del "fumus boni iuris".

Quanto invece al *periculum in mora* si evidenzia che ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito quindi alla ricorrente di essere ammessa con riserva al corso di laurea in Medicina, anche in sovrannumero, il suo percorso formativo e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente limitato e pregiudicato.

In assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non potrebbe frequentare i corsi, tra l'altro già iniziati, mantenendosi al passo con gli altri candidati già ammessi.

Il danno è in re ipsa, atteso che il corso in Medicina e Chirurgia a.a.2023-2024 è già iniziato e tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami.

In questo momento la ricorrente sta valutando se iscriversi ad altre facoltà anche all'estero, con notevole aggravio economico per la sua famiglia e ciò al solo scopo di poter realizzare quello che è il sogno di una vita.

Si chiede dunque di voler concedere con riserva l'immatricolazione alla ricorrente anche in sovrannumero al corso di laurea per cui è causa.

Per quanto innanzi si ritiene che sussistono i presupposti per concedere l'invocata misura cautelare, anche in considerazione del fatto che l'accoglimento della presente istanza non

comporterebbe alcun pregiudizio alle amministrazioni resistenti, né tantomeno ai candidati controinteressati, dal momento che l'ammissione avverrebbe in sovrannumero e quindi senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

SULL'ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

Considerato che i corsi sono già iniziati, si ravvisano i presupposti di urgenza e necessità, motivo per cui si chiede di voler concedere la domanda cautelare anche inaudita altera prima che sia trattata la domanda da parte del collegio.

ISTANZA EX ART. 41 CPA

Qualora codesto Collegio ritenesse non sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati, stante il numero di soggetti coinvolti.

Atteso che la graduatoria di merito è solo nominativa con conseguente impossibilità per la ricorrente di reperire i luoghi di residenza dei medesimi la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

- Accogliere il presente ricorso in ogni sua parte e conseguentemente:
- **In via istruttoria:**
- **in via preliminare**, e solo ove ritenuto necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami;
- qualora l'amministrazione non provveda al deposito dei documenti ai sensi dell'art. 46 c.p.a., disporre apposita istruttoria presidenziale o collegiale con l'ordine di esibire nei termini e con le modalità opportune ex art. 65 c.p.a. dei seguenti atti e documenti: 1) i due test somministrati alla sig.ra Filomena Sorice con le domande e le risposte; 2) il punteggio attribuito ad ogni singola domanda; 3) il punteggio equalizzato per ogni singola domanda; 4) l'equalizzazione di tali test col relativo calcolo ed il dato statistico che ne è a fondamento; 5) gli atti contenenti le motivazioni del punteggio finale.
- **In via cautelare:** accogliere l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, in particolare assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, ivi compresa la sospensiva dell'iter di assegnazione dei posti nonché l'immatricolazione con

riserva e in sovrannumero di parte ricorrente al corso di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2023/2024 presso la prima sede scelta e in subordine presso altra sede prescelta; in subordine, consentire con riserva alla ricorrente di ripetere il test secondo criteri di assegnazione di punteggi predeterminati e oggettivi e comunque secondo i criteri dello scorso anno;

- **Nel merito:** in via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati e per l'effetto **in via principale** ammettere definitivamente parte ricorrente al corso di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2023/2024 presso la prima sede scelta e in subordine presso altra sede prescelta; **in via subordinata**, disporre l'annullamento del concorso e la ripetizione del test in conformità ai criteri di assegnazione di punteggi predeterminati e oggettivi e comunque secondo i criteri dello scorso anno e/o comunque secondo criteri di equità, giustizia e parità di trattamento.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 ed s.m.i si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Avellino/Roma, 3.11.2023

Avv. Filomena Alaia

Avv. Pietro Musto